

**CONVENZIONE
FRA LA PROVINCIA DI TRIESTE ED IL SOGGETTO ATTUATORE PER LA FORNITURA
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA 3 kW_p, DA
COLLOCARSI SU ABITAZIONI DI PRIVATI CITTADINI NELLA PROVINCIA**

INDICE

ART. 1 - OBIETTIVI COMUNI ALLE PARTI PER L'ATTIVITA' DI FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
ART. 3 – CONDIZIONE SOSPENSIVA ALLE INSTALLAZIONI	
ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE	
ART. 5 - CAUZIONE	
ART. 6 – VANTAGGI A FAVORE DEL SOGGETTO ATTUATORE E SUOI ONERI	
ART. 7 - ATTIVITA' ED ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA	
ART. 8 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	
ART. 9 - PARTICOLARI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	
ART. 10 - RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE	
ART. 11 - MODALITA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	
ART. 12 – REPERIBILITA'	
ART. 13 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI	
ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE	
ART. 15 - PRESA D'ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DELL'ATTIVITA'	
ART. 16 - ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ	
ART. 17 - OBBLIGO DI PREAVVISO ALL'UTENTE	
ART. 18 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	
ART. 19 - CONTINUITA' DELL'ATTIVITA' IN CASO DI CONTROVERSIE	
ART. 20 - CONTROVERSIE	
ART. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO	
ART. 22 – ULTERIORI INSTALLAZIONI	
ART. 23 – INTERVENTI SPERIMENTALI	
ART. 24 – ONERI DI RISERVATEZZA	
ART. 25 – NORMA DEFINITORIA	

Allegato A – schema di contratto

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

Tra....., nato a il, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore del Consorzio ABN a&b Network sociale s.c.s. con sede in Perugia – Via F.lli Cairoli 24 – Codice fiscale/ Partita IVA 02215840543 quale mandatario delle imprese “Consorzio abn a&b network sociale Soc.Coop.Soc.”, capogruppo/mandataria, con sede al medesimo indirizzo, e “POWERcoop Soc.Coop.” – Via Giusti 23 33100 Udine CF e P.IVA 026260307, quale mandante, di seguito, per brevità, «soggetto attuatore»

da una parte e

La Provincia di Trieste che interviene nel presente atto a mezzo della Presidente e legale rappresentante pro tempore Maria Teresa Bassa Poropat nata a Trieste il 23/11/1946, quale rappresentante dell’Ente, con domicilio eletto presso la Provincia di Trieste, P.zza Vittorio Veneto 4 Trieste, C.F 80011310325 di seguito, per brevità, Provincia dall’altra

PREMESSO CHE :

Con la deliberazione n. 135/G dd.24.06.2010 si è iniziato il percorso per la realizzazione dell’iniziativa denominata “la Provincia di Trieste, i cittadini e il sole” finalizzata alla realizzazione di tetti fotovoltaici sulle case dei cittadini della provincia con l’obiettivo di raggiungere l’installazione di 1.000 impianti prevedendo i seguenti passaggi:

- la Provincia, con specifico bando, ha provveduto ad individuare un elenco di cittadini potenziali destinatari della installazione a titolo completamente gratuito di impianti fotovoltaici di potenza di 3 kWp, con contemporanea erogazione di un contributo massimo di € 200,00 per fronteggiare le spese amministrative;
- per attuare quanto sopra la Provincia ha avviato la ricerca del soggetto denominato soggetto attuatore, con il quale firmare una convenzione, per l’installazione dei pannelli fotovoltaici;
- il soggetto attuatore trova ristoro per le spese sostenute per la fornitura e installazione mediante il recupero degli importi delle tariffe previste quale conto energia degli impianti installati per un periodo di 20 anni;
- il soggetto attuatore procede alla progettazione, acquisizione di ogni autorizzazione necessaria, realizzazione, installazione, interconnessione degli impianti citati trovando la propria remunerazione nella riscossione dell’incentivo denominato conto energia (che i cittadini utenti finali gli cederanno);

Con apposito bando pubblicato su quotidiani locali e nazionali, la Provincia ha sollecitato l’adesione al citato progetto, ottenendo l’adesione di 1937 cittadini;

Rilevato che, con determinazione n. 2093 dd. 08.07.2010, sono stati approvati i testi definitivi dei documenti necessari per la ricerca in forma pubblica del soggetto attuatore, in particolare fissando la

data del 15 settembre 2010 quale termine ultimo per la presentazione della proposta e della documentazione dei soggetti candidati quali attuatori;

Vista la richiesta, pervenuta in data 08.09.2010, di una proroga dal 15 settembre alla data del 30.09.2010 per la presentazione delle proposte delle ditte, e di possibilità di installazione di impianti con potenze superiori ai 3kWp previsti, richieste motivate dalla necessità di una più attenta disamina del bando onde poter formulare una proposta corretta,

Dato atto che la proroga e' stata disposta sino al 30 settembre come richiesto;

Richiamato il verbale dd. 27/10/2010 sulle operazioni della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte degli aspiranti soggetti attuatori del progetto, con il quale si prende atto che il contenuto dell'unica offerta presentata dalla ATI Powercoop Consorzio ABN, non soddisfacendo i requisiti richiesti dall'avviso pubblico, figura come mera manifestazione di interesse e al contempo solleva alcune osservazioni al bando stesso, rendendo al contempo opportuno un chiarimento, supportato da idonea pubblicità;

Richiamata, quindi, la determinazione n. 3300 dd. 29/10/2010 che apre nuovamente i termini per la presentazione delle adesioni dei soggetti attuatori fissandoli al 19/11/2010 e con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti ritenuti rilevanti per la scelta del soggetto attuatore;

Richiamata l'offerta dd. 19/11/2010, inoltrata dai legali Rappresentanti delle imprese "Consorzio abn a&b network sociale Soc.Coop.Soc." e "POWERcoop Soc.Coop.", agli atti, con la quale essi si impegnano a costituire un Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) finalizzato alla costruzione e manutenzione straordinaria dell'impianto oggetto di avviso pubblico, esprimendo con la stessa che l'istanza di adesione è subordinata e vincolata a quanto espresso nell'allegato progetto tecnico presentato con la medesima offerta;

Dato atto che la commissione valutatrice ha ritenuto l'offerta non ricevibile nella sua interezza in quanto condizionata ed ha suggerito, viste le condizioni poste dall'unico soggetto che si e' candidato all'attuazione, di intraprendere una trattativa diretta nel tentativo di giungere ad un accordo finale comunque rispondente agli obiettivi generali del progetto nell'interesse dei cittadini e senza maggiori oneri per l'amministrazione;

Preso atto delle risultanze delle riunioni tenutesi presso la sede della Provincia con i rappresentanti della costituenda A.T.I. in cui si sono sviscerati i problemi sollevati nell'offerta pervenuta e relativi a quanto segue:

- la tipologia dell'impianto offerto per potenza di picco e superficie richiesta;
- l'esistenza di vincoli paesaggistici o urbanistici anche in relazione alle recenti direttive degli organi statali preposti alla loro tutela;
- le modalità di realizzazione della graduatoria fra tutti i richiedenti, compresi gli elementi di valutazione della ammissibilità tecnico- economica;
- i costi fissi, stabiliti dall'autorità per l'energia;
- la specifica formula giuridica per consentire la remunerazione del soggetto attuatore mediante l'incentivo chiamato "conto energia"

**Dato atto della condivisione su detti punti di un positivo accordo tale da consentire la
stipula**

della presente convenzione ai seguenti patti e condizioni:

**ART. 1 - OBIETTIVI COMUNI ALLE PARTI PER L'ATTIVITA' DI FORNITURA INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

La Provincia si propone di incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici mediante la collaborazione, ai sensi dell'articolo 12 del vigente regolamento provinciale di cui alla deliberazione n. 99/C dd. 20.12.2007, con il soggetto attuatore il quale si impegna, a norma del presente atto, alla fornitura, installazione e manutenzione degli impianti medesimi da 3 kWp in abitazioni di privati cittadini come tecnicamente descritti in offerta.

Nello specifico si pone l'obiettivo di favorire l'organizzazione e la gestione di un processo globale e unitario nei suoi diversi aspetti di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, che favorisca la diffusione dell'utilizzo degli impianti fotovoltaici, il risparmio per i cittadini utenti, la semplificazione delle procedure di installazione, la qualità del servizio e la riduzione globale delle emissioni di gas serra.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'attuazione di quanto descritto all'art. 1 avviene per il tramite della presente convenzione ove:

- a) Il soggetto attuatore, anche a mezzo di apposita new co., assume il compito di fornire, installare e mantenere in efficienza impianti fotovoltaici, nel numero individuato dalla graduatoria Provinciale;
- b) la Provincia, in collaborazione con l'attuatore secondo quanto descritto all'articolo 8, predispone apposita graduatoria di richiedenti; eroga un finanziamento ai cittadini inseriti nella graduatoria di cui al punto c), il tutto come meglio descritto all'articolo 7;
- c) i privati cittadini inseriti nella graduatoria sopra descritta al punto b), quali soggetti privati beneficiari, godranno della fornitura/installazione gratuita dell'impianto fotovoltaico e della sua manutenzione con utilizzo dell'energia dallo stesso prodotta, riconoscendo al soggetto attuatore la qualifica di soggetto responsabile dell'impianto. Quest'ultimo sarà quindi titolato a sottoscrivere con il Gestore per i Servizi Elettrici le convenzioni per il riconoscimento sia della tariffa incentivante sia del contributo in conto scambio sul posto, come disciplinato dalla delibera dell'Autorità per l'Energia ARG/elt 74/08 del 3 giugno 2008 e successive integrazioni e modificazioni ed a riscuotere e trattenere il relativo Contributo in Conto Tariffa Incentivante, ed a riscuotere e trasferire a favore del cittadino il Contributo in Conto Scambio dichiarandosi i cittadini altresì disponibili, qualora necessario, ad autorizzare il GSE o l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas affinché questo avvenga; il tutto come meglio specificato nel contratto di mandato senza rappresentanza irrevocabile e di deposito allegato alla presente sub A) per costituirne parte integrante.

Tutti gli impianti installati rientrano nella definizione civilistica di beni mobili e rimarranno in proprietà del soggetto attuatore per un periodo di 20 anni dalla data di effettiva connessione alla rete, dando atto che verrà sottoscritto il sopracitato contratto di deposito e mandato con il quale il cittadino riconosce gli oneri connessi alla detenzione. Decorso i 20 anni, ai sensi della convenzione sopra citata, sarà data ai cittadini l'opzione se richiederne lo smontaggio e smaltimento a totale carico dell'attuatore, oppure l'acquisto ad un prezzo simbolico, divenendo così di proprietà dei privati cittadini proprietari dell'immobile su cui sono installati.

Art. 3 - CONDIZIONE SOSPENSIVA ALLE INSTALLAZIONI

La stipula dei contratti con i cittadini e l'avvio delle effettive installazioni saranno condizionati all'assunzione, da parte dell'Istituto Bancario che ha già manifestato interesse all'iniziativa, della formale delibera di finanziamento, alla luce della determinazione del numero degli interventi ritenuti tecnicamente ed economicamente compatibili secondo i criteri previsti nella presente convenzione, nonché in relazione alla definizione del quadro economico finanziario correlato alla normativa incentivante di settore.

Resta pertanto inteso che in mancanza di tale delibera di approvazione del finanziamento la convenzione decadrà e con essa tutti gli effetti giuridici conseguenti.

Le parti convengono che, a parziale modifica migliorativa dell'offerta, il numero minimo ritenuto congruo per la fattibilità viene fissato in 500 impianti o in eventuale numero inferiore se concordato.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Fermi restando i rapporti giuridici derivanti dal contratto stipulato fra il soggetto attuatore ed i privati cittadini di cui all'art. 2 lettera c), la durata della presente convenzione è fissata in anni 3 e decorre dalla data di sottoscrizione della medesima.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione, subordinatamente a proprie esigenze motivate, nonché avuto riguardo al rispetto dello standard qualitativo delle prestazioni effettuate dal contraente per un periodo che sarà determinato avuto riguardo alle suddette esigenze.

ART. 5 - CAUZIONE

Si da atto che il soggetto attuatore ha versato, nelle forme previste dall'avviso citato in premessa ed a garanzia di tutti gli obblighi ad esso derivanti dal presente atto, una cauzione pari al 100% dell'importo del finanziamento complessivo Provinciale (200.000,00 euro)

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella della convenzione e dovrà essere svincolata e restituita al termine della convenzione stessa.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Resta in ogni caso convenuto che qualora, nonostante diffida della Provincia, permanessero inadempienze da parte del soggetto attuatore, si procederà, escludendo il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. 6 – VANTAGGI A FAVORE DEL SOGGETTO ATTUATORE E SUOI ONERI

Per le attività oggetto della presente convenzione il soggetto attuatore ed i cittadini vedranno i loro rapporti regolati dal contratto di cui all'articolo 2 lettera c).

Agli stessi si aggiungono in capo al soggetto attuatore i seguenti oneri:

1. effettuazione delle propedeutiche valutazioni tecnico-economiche del sito ove installare gli impianti;
2. definizione di un programma secondo il quale verranno realizzati gli impianti;
3. effettuazione della progettazione, acquisizione di ogni eventuale atto abilitativo (in punto urbanistico edilizio, paesaggistico ambientale o altra), in nome e conto del cittadino
4. trasmissione di tutte le informazioni necessarie ai richiedenti inclusi in posizione utile in graduatoria;
5. realizzazione degli impianti secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 19.02.2007 e loro messa in funzione;
6. trasmissione alla Provincia, con cadenza semestrale, di una relazione dettagliata, su supporto informatico, delle attività svolte, e dell'energia prodotta;

7. costituzione, entro 30 giorni dalla stipula della presente, di una sede di lavoro e/o di riferimento in provincia di Trieste, dotata di uno sportello unico raggiungibile eventualmente anche con numero “verde” da parte dei cittadini;
8. tenuta del catasto (database) degli impianti realizzati;
9. invio di lettere ai cittadini per la comunicazione relativa alla visita a domicilio per l’effettuazione della manutenzione e controllo;
10. sottoscrizione delle convenzioni con il GSE relative alla tariffa incentivante e al contributo relativo allo Scambio sul Posto;
11. gestione delle controversie, le cui spese sono a totale carico del soggetto attuatore;
12. recupero del credito nei confronti del gestore di rete, intendendosi a titolo semplificativo la presa in carico di ogni eventuale azione per il recupero dal GSE di somme dallo stesso non versate;
13. ogni altro onere non specificatamente evidenziato necessario per il corretto espletamento dell’attività, fatta salva la collaborazione necessaria da parte del cittadino beneficiario.

ART. 7 - ATTIVITA’ ED ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA

La Provincia, in base alle adesioni al progetto “La Provincia i cittadini ed il sole”, provvederà a redigere ed approvare, con la collaborazione del soggetto attuatore ed in base ai criteri di cui all’articolo 8, apposita graduatoria anche distinta per fasi.

Si impegna alla stipula di specifici protocolli di intesa con tutti gli enti preposti alla gestione dei vincoli ambientali, paesaggistici e urbanistico-edilizi, al fine di agevolare e standardizzare le procedure di rilascio delle eventuali autorizzazioni, nulla osta, benestare o qualsivoglia atto di assenso alla installazione degli impianti.

In particolare la standardizzazione consisterà nella definizione di tipologie precostituite di progetti di impianti che vengano approvati in via preventiva dagli enti preposti. Ciò al fine di consentire la presentazione di una semplice istanza con cui, dichiarando la conformità dell’impianto da installare alla tipologia di progetto già approvato, si ottenga la semplificazione della documentazione da presentare, la semplicità dell’istruttoria, la certezza dei tempi e la standardizzazione dei costi.

Concede ai cittadini ammessi un finanziamento a fondo perduto, pari ad € 200,00, utile per l’istruttoria della relativa pratica, in nome e per loro conto, anche a mezzo versamento diretto al soggetto attuatore.

Organizza ogni forma di comunicazione e di pubblicità dell’iniziativa al fine di raggiungere gli scopi della presente.

ART. 8 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al fine di redigere la graduatoria fra gli utenti che hanno presentato istanza a valere sull’avviso pubblicato il 2 luglio 2010 in attuazione del progetto la “Provincia i cittadini ed il sole”, la Provincia procederà secondo il seguente flusso di operazioni:

- 1- individuazione su apposita cartografia digitale di tutte le ubicazioni relative agli immobili per i quali e’ stata formulata richiesta di adesione al progetto “La Provincia i cittadini ed il sole” entro 10 giorni dalla stipula della presente convenzione.
- 2- evidenziazione su detta base cartografica dei seguenti gruppi :
 - A) degli immobili per i quali non sussistono vincoli ambientali/paesaggistici e per i quali si possa procedere all’installazione in quanto intervento non rilevante in punto urbanistico edilizio
 - B) degli immobili per i quali sussistono vincoli ambientali e per cui la procedura di installazione preveda la presentazione di un apposito progetto (anche standardizzato ai sensi dell’articolo 6) - volto ad un autorizzazione espressa o tacita;
- 3- trasmissione degli elenchi, entro il termine di 10 giorni di cui al precedente punto 2 A) e B), al soggetto attuatore affinché lo stesso, esperito ogni utile accertamento, provveda a valutare la corrispondenza ai seguenti requisiti dell’immobile ove effettuare l’installazione:

- esposizione a 180° sud con tolleranza di + o - 30° della superficie ove posizionare i pannelli;
- superficie utile per l'installazione di almeno 30 metri quadri per i tetti a falda e di 50 metri quadri per i tetti piani;
- assenza di ombre proiettate da eventuali ostacoli presenti sulla copertura stessa o nelle vicinanze (camini, antenne, alberi, campanili, altri fabbricati ecc);
- resistenza meccanica della superficie ove effettuare l'installazione adeguata a supportarne il posizionamento;

redigendo, il soggetto attuatore, in base a tali criteri, un elenco da trasmettere all'amministrazione Provinciale in cui evidenzi:

- 3.1. i soggetti ammessi;
 - 3.2. i soggetti ammissibili a condizione che si concretizzino i protocolli di agevolazione e standardizzazione descritti all'articolo 6 per il superamento dei vincoli;
 - 3.3. i soggetti non ammissibili per motivi tecnici da evidenziare;
- 4- valutazione dell'elenco, da parte della Provincia, e definizione della graduatoria degli ammessi alla installazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'elenco stesso; la Provincia ed il soggetto attuatore si riservano di valutare casi in cui sussistano:
- 4.1. allocazioni ammissibili a condizione che i richiedenti si assumano gli oneri per migliorare la resistenza meccanica della superficie ove effettuare l'installazione, se ritenuta inadeguata ;
 - 4.2. i soggetti le cui allocazioni presentino altre difformità tecniche rispetto alla previsione della presente convenzione , ma che manifestino la disponibilità ad assumersi gli oneri necessari per rendere l'impianto sostenibile in punto tecnico economico
- 5- comunicazione della ammissione/non ammissione a tutti gli istanti, con specificazione per i non ammessi della motivazione di tale scelta. Alla ricezione della comunicazione di non ammissione il cittadino potrà far pervenire, entro 10 giorni, osservazioni e/o integrazioni utili per meglio definire la sua posizione;
- 6- comunicazione della graduatoria al soggetto attuatore per la redazione del programma anche per fasi delle installazioni di cui all'articolo 6 comma 2 punto 2

ART. 9 – PARTICOLARI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore deve assicurare che l'attività sia sempre svolta esclusivamente con personale in possesso dei requisiti tecnico professionali; il soggetto attuatore si obbliga inoltre ad adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica del personale, curando l'aggiornamento dello stesso sulle disposizioni legislative e regolamentari afferenti l'attività e su quelle eventualmente emanate in periodi successivi.

Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del soggetto attuatore, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi in condizione di sicurezza ottimali nel rispetto della normativa vigente; in particolare deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 10 - RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE

Il soggetto attuatore designa, con oneri a totale suo carico, quale proprio responsabile di progetto il signor.....

Tra i compiti affidatigli, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro i seguenti:

- a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente e relativo Allegato ed alle eventuali modifiche concordate col Responsabile del Servizio Tutela Ambientale o suo delegato;
- b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione dell'attività e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto; a tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dall'affidatario in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni relative al servizio in oggetto, e sorveglianza che vengano scrupolosamente rispettate;
- c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione dell'attività, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) , al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere ed al corretto rapporto con i cittadini.

ART. 11 - MODALITA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

L'esecuzione delle attività dedotte in convenzione ed il regolare adempimento delle prestazioni del soggetto attuatore saranno seguiti e verificati dall'amministrazione Provinciale per il tramite del Responsabile del Servizio Tutela Ambientale o suo delegato.

L'Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il soggetto attuatore possa eccepire alcunché, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Il soggetto attuatore, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma modificazione degli oneri dell'Amministrazione o dei privati.

I controlli da parte della Provincia e le eventuali prescrizioni dettate dal Responsabile del Servizio Tutela Ambientale non sollevano il soggetto attuatore dalle proprie responsabilità per il mancato rispetto degli impegni oltre che delle leggi e normative vigenti.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Avviso nonché alle modalità di svolgimento o al contenuto specifico della proposta o alla Convenzione, il soggetto attuatore dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata.

I danni derivanti dal non corretto espletamento dell'attività o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dal soggetto attuatore a suo totale carico, senza riserve od eccezioni, fatta salva la possibilità di interloquire e contestare eventuali difformità.

ART. 12 - REPERIBILITA'

Il soggetto attuatore dovrà garantire la reperibilità del Responsabile del progetto o di suoi delegati in modo tale che siano contattabili in qualsiasi momento e per tutta la durata della convenzione.

ART. 13 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI

Il soggetto attuatore dovrà garantire il corretto svolgimento delle attività qui dedotte ed assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare le stesse nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Avviso.

Il soggetto attuatore si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione dell'attività.

Il soggetto attuatore dovrà eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni previsti nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo a quelle relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro, a quelle antinfortunistiche e sulla salute.

Il soggetto attuatore è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Il soggetto attuatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'attuazione dell'attività sono a carico del soggetto attuatore fatte salve le spese connesse alle attività a carico dell'Amministrazione Provinciale.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, la Provincia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Di tutti gli operatori a qualsiasi lavoro adibiti risponde unicamente e direttamente il soggetto attuatore.

ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il soggetto attuatore si assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

La Provincia declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione dell'attività in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del soggetto attuatore.

Il soggetto attuatore prima della sottoscrizione della convenzione dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di un'adeguata copertura assicurativa per RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell'attività che andrà a svolgere.

ART. 15 - PRESA D'ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DELL'ATTIVITA'

Il soggetto attuatore riconosce che la proposta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio.

Tale assunzione di responsabilità è conseguente all'aver preso atto della natura dell'attività, dell'estensione del territorio sul quale dovranno essere eseguite le installazioni, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse con l'espletamento dell'attività nella sua complessa articolazione.

Con la sottoscrizione del presente atto il soggetto attuatore assume inoltre interamente su di sé tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali, amministrative e civili connesse con l'espletamento dell'attività, salvo quelle per le quali la Provincia ha assicurato l'interesse facilitatorio di cui all'articolo 6 comma 2 e tale intervento non sia andato a buon fine e quelle connesse alle attività in carico della Provincia.

Il soggetto attuatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

ART. 16 - ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il soggetto attuatore si impegna ad eseguire le operazioni connesse all'attività secondo le norme della buona tecnica e, comunque, a regola d'arte.

Il personale addetto dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti formulate dagli utenti, strettamente inerenti la installazione e manutenzione degli impianti ma non potrà dare alcuna informazione, sotto alcuna forma, avente rilevanza o comunque riconducibile ad aspetti di interesse commerciale; i tecnici a richiesta, dovranno esibire, prima dell'accesso alle proprietà dei cittadini apposito tesserino di riconoscimento.

Il soggetto attuatore sotto la propria responsabilità si deve impegnare affinché il proprio personale indicato per l'esecuzione dell'attività mantenga un contegno riguardoso e corretto osservando norme comportamentali corrette e ciò anche a tutela e salvaguardia dell'immagine della Provincia di Trieste.

ART. 17 - OBBLIGO DI PREAVVISO ALL'UTENTE

Gli utenti saranno informati, a cura del soggetto attuatore, circa i tempi e le modalità per l'esecuzione delle installazioni e manutenzioni (il cui schema sarà concordato con la Provincia) dandone informazione ai cittadini destinatari almeno 20 giorni prima dell'effettuazione. Restano salvi i casi di interventi manutentivi urgenti e non programmabili.

ART. 18 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il soggetto attuatore, con il fatto stesso di sottoscrivere la convenzione, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nella presente Convenzione e nell'Allegato, che ne forma parte integrante, hanno carattere di necessità.

In particolare, fatti salvi gli effetti della condizione di cui all'art. 3, dopo la definizione della graduatoria, anche per fasi, il soggetto attuatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'attività.

Nel caso in cui il Responsabile del Servizio Tutela Ambientale o suo delegato dovessero rilevare che le prestazioni oggetto della presente convenzione non sono conformi allo stesso, contesterà l'inadempimento al soggetto attuatore con lettera A/R, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare gli adempimenti previsti; in caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal soggetto attuatore, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione della convenzione in danno al soggetto attuatore.

L'Amministrazione si riserva, in caso di inadempienze ripetute e contestate e di inattività del soggetto attuatore, di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni maggior onere sostenuto al soggetto attuatore.

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere di diritto la convenzione ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula della convenzione con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi assunti o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento del soggetto attuatore nell'espletamento dell'attività in parola.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente la convenzione sarà risolta di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Provincia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione della convenzione non pregiudica in ogni caso il diritto della Provincia al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

In tutti i casi di risoluzione anticipata della convenzione la Provincia effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

In caso di inadempienza del soggetto attuatore l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione o dai cittadini, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

È facoltà del soggetto attuatore risolvere di diritto la presente convenzione, ex art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere, in caso di inerzia ripetuta e sollecitata da parte dell'Amministrazione alle attività e agli oneri connessi di cui agli articoli 6 e 7 ed a tutti quelli per i quali si è impegnata l'Amministrazione. In tal caso è fatto salvo il diritto del soggetto attuatore al risarcimento dei danni provocati da tale comportamento.

ART. 19 - CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione dell'attività, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad essa, il soggetto attuatore non avrà diritto di sospendere l'attività, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Responsabile di cui all'art. 10.

Il soggetto attuatore, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento dell'attività nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione dell'attività o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione della convenzione e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Committente. Resta inteso che in caso di risoluzione per inadempimento, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1458 c.c., la risoluzione non ha efficacia retroattiva, decorrendo dalla relativa pronuncia. Conseguentemente rimarranno ferme le prestazioni già eseguite per le quali continuerà ad essere dovuta la relativa controprestazione.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento della convenzione e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Trieste.

ART. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Il soggetto attuatore per l'espletamento dell'attività in oggetto dovrà eleggere domicilio in Trieste.

ART. 22 – ULTERIORI INSTALLAZIONI

Nel rispetto delle condizioni stabilite nel pubblico avviso citato in premessa, la Provincia o altro ente pubblico successivamente convenzionato si riserva la facoltà di concordare con il Soggetto Attuatore modalità di installazioni impiantistiche tendenti alla finalità di cui alla presente, da collocarsi su edifici in proprietà o dagli stessi gestiti, previo assenso dei titolari.

ART. 23 INTERVENTI SPERIMENTALI

La Provincia si riserva di proporre al Soggetto Attuatore e ad alcuni Cittadini, la realizzazione di interventi di risparmio energetico sperimentali, in collaborazione con l'Area di Ricerca - anche nel quadro dei rapporti esistenti fra dette istituzioni ed il competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare.

ART. 24 – ONERI DI RISERVATEZZA

ABN, essendo proprietario ed utilizzatore unico del know-how per il proprio progetto "1000 tetti solari" cede il medesimo, nell'ambito della presente convenzione, in via esclusiva alla Provincia. Il know-how è rappresentato dall'insieme di cognizioni tecniche, commerciali e finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto di cui sopra.

Il trasferimento del know how avverrà per un periodo di 36 mesi a partire dalla firma del presente atto e comporterà, oltre al passaggio di informazioni tecniche, commerciali e delle conoscenze, anche il supporto di propri consulenti per assistere la Provincia nella realizzazione del progetto.

ABN risponderà alle richieste scritte, telegrafiche e telefoniche che potranno pervenire in quanto necessarie per spiegare ed illustrare ogni parte del progetto e senza spese a carico della Provincia.

Dato che l'esecuzione del progetto prevede la realizzazione su vasta scala di un elevato numero di impianti fotovoltaici, ABN continuerà a fornire le prestazioni consultive e tecniche secondo le richieste della Provincia, per un periodo di 6 mesi dalla messa in esercizio del primo impianto realizzato, in modo di assisterla nei problemi che potranno sorgere nell'esecuzione dell'iniziativa, esclusi quelli di natura tecnica e realizzativa dei singoli impianti.

La Provincia si impegna ad usare le cognizioni tecniche, il progetto e le informazioni trasmesse da ABN esclusivamente per la realizzazione dei propri impianti, e si impegna a non dare, vendere, affittare, noleggiare, od in altro modo cedere a terzi quanto acquisito. La Provincia si impegna a mantenere riservate le informazioni ricevute, a non cedere la licenza a terzi, a non sfruttare economicamente la licenza dopo la scadenza del rapporto in oggetto ed a non utilizzarla per scopi diversi da quelli ivi previsti, pena il risarcimento dei danni.

In particolare, se la Provincia utilizzerà proprio personale per lo svolgimento delle attività a suo carico, è inteso che essa non comunicherà alcun dettaglio confidenziale del processo, ma solo fornirà quelle informazioni e specificazioni tecniche di cui le parti potranno aver bisogno per costruire gli impianti.

ART. 25 – NORMA DEFINITORIA

La presente convenzione, ed i rapporti da parte di terzi che dalla stessa discendono, non inerendo a pubblico servizio, non limitano o inibiscono nel territorio provinciale l'effettuazione di analoghe attività di fornitura, installazione e manutenzione di impianti simili, nell'ambito del libero mercato, costituendo il rapporto giuridico che con la presente si costituisce semplice rapporto preferenziale con la Provincia ed il soggetto attuatore, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente.